



**SERVIZIO DI CONTROLLO FUNZIONALE E TARATURA DELLE
ATTREZZATURE PER LA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI FITOSANITARI
nella Regione del Veneto**

PROCEDURE E METODOLOGIE

Premessa

Il presente documento definisce le procedure, i criteri e le metodologie relative all'attività di controllo funzionale e alla regolazione (o taratura) delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari impiegate per uso professionale, in sintonia con l'orientamento delle politiche comunitarie, volte a promuovere un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, al fine di ridurre i rischi e gli impatti sulla salute umana e sull'ambiente.

Le presenti disposizioni tengono conto della necessità di uniformare strumenti e armonizzare metodologie di prova anche ai fini del reciproco riconoscimento dei servizi posti in essere nelle diverse regioni.

Il servizio è svolto da Centri Prova autorizzati dalla struttura regionale competente.

Il ricorso al servizio da parte degli utenti avviene su base volontaria o obbligatoria, con le modalità e i tempi definiti dalle specifiche normative di riferimento, ed in particolare sulla base di quanto sarà stabilito in sede di recepimento nazionale della Direttiva 2009/128/CE, relativa all'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

1 Metodologia di riferimento per il controllo funzionale e la regolazione (o taratura)

La metodologia di riferimento per il controllo e la taratura delle attrezzature è la seguente:

- a) Direttiva 2009/128/CE, art. 8 e allegato II e relative disposizioni nazionali di recepimento;
- b) documenti approvati dal gruppo di lavoro ENAMA – Ente Nazionale per la Meccanizzazione Agricola - nell'ambito del “Programma per il coordinamento delle attività di controllo delle macchine per la protezione delle colture in uso presso le aziende agricole”, nel seguito “metodologia ENAMA”, e successive modifiche e integrazioni.

I documenti ENAMA sono disponibili nel sito www.enama.it/it/irroratrici.php.

La metodologia ENAMA viene assunta come riferimento per tutti gli aspetti non disciplinati nel presente documento, fino all'adozione di specifiche procedurali e tecniche diverse da parte della struttura competente, tenuto conto delle indicazioni e disposizioni adottate a livello nazionale.

2 Competenze

La struttura regionale competente per l'adozione di tutti gli atti tecnici e amministrativi necessari per l'attivazione del servizio è l'Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari, nel seguito “struttura competente”, che può avvalersi della collaborazione di esperti in materia di controllo delle irroratrici.

La struttura competente, in particolare provvede:

- all'aggiornamento e approvazione della modulistica;
- alla definizione delle specifiche tecniche, nel rispetto di quanto stabilito dalla Direttiva 2009/128/CE e relative disposizioni nazionali di recepimento, e tenuto conto delle esigenze di reciproco riconoscimento tra regioni e della necessità di disporre di dati minimi da trasmettere agli Enti individuati dal Ministero competente;
- all'approvazione dei corsi di formazione;

- all'autorizzazione e al controllo dell'attività dei Centri Prova, alla eventuale sospensione e revoca delle autorizzazioni;
- al controllo dei tecnici abilitati e all'adozione di eventuali misure di sospensione o revoca;
- a collaborare con gli Enti individuati a livello nazionale per la definizione delle procedure e organizzazione del servizio;
- a svolgere ogni altra attività finalizzata a garantire il corretto svolgimento del servizio di controllo e taratura.

3 Autorizzazione dei Centri Prova

3.1 Presentazione della domanda di autorizzazione

I Centri Prova, per essere autorizzati al servizio per il controllo funzionale e la taratura delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari devono presentare apposita domanda all'U. Per. per i Servizi Fitosanitari, e devono possedere i seguenti requisiti:

- avere almeno 1 tecnico abilitato, secondo quanto previsto al successivo punto 5), per le tipologie di irroratrici - colture erbacee, colture arboree, irroratrici speciali - per le quali il Centro Prova chiede l'attivazione del servizio;
- avere la disponibilità delle attrezzature per la realizzazione delle verifiche, in grado di rispettare gli standard definiti dalla metodologia di riferimento, nonché essere a norma rispetto alle disposizioni legislative relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro e degli operatori;
- essere in grado di effettuare semplici interventi meccanici e sostituzioni di componenti di uso standard, quali manometri, elementi degli ugelli, fascette;
- disporre dei supporti informatici necessari per l'inserimento dei dati, l'archiviazione e la stampa dei documenti, la trasmissione dei dati secondo quanto stabilito dalla struttura competente.

I Centri Prova devono inoltre impegnarsi a:

- rispettare la metodologia per il controllo funzionale e la taratura delle attrezzature per la distribuzione di prodotti fitosanitari stabilita dalla Regione;
- effettuare i controlli delle attrezzature delle aziende richiedenti senza alcuna discriminazione;
- comunicare preventivamente agli agricoltori le condizioni di accesso al servizio, con particolare riferimento alle caratteristiche delle attrezzature da sottoporre a verifica e le condizioni di sicurezza e pulizia che devono essere rispettate;
- redigere la documentazione richiesta e conservarne copia presso la sede del Centro Prova unitamente alle attestazioni di funzionalità e ai rapporti di regolazione/taratura rilasciati agli utenti;
- registrare tramite apposito software i dati relativi alle verifiche effettuate e trasmetterli agli Enti competenti con le periodicità e secondo le modalità stabilite dalla Regione;
- sottoporsi ai controlli disposti dalla Regione presso la sede del Centro o durante lo svolgimento dell'attività, finalizzati ad accertare la correttezza delle verifiche e del rilascio delle attestazioni, nonché il rispetto degli altri adempimenti richiesti;
- comunicare preventivamente alla Regione le variazioni di sede, dell'attrezzatura utilizzata e del personale preposto alla realizzazione del servizio;
- rispettare le ulteriori prescrizioni stabilite dalla struttura competente.

3.2 Centri prova già autorizzati dalla Regione del Veneto

I Centri Prova, o cantieri, già autorizzati alla data di pubblicazione della presente deliberazione, devono presentare richiesta ed ottenere il rinnovo dell'autorizzazione sulla base dei requisiti ed impegni sopra indicati, entro il 14 dicembre 2011. In caso contrario, dopo tale data l'autorizzazione decade automaticamente. Per quanto riguarda l'abilitazione, i tecnici che hanno già partecipato a corsi di formazione e dimostrano di avere eseguito almeno 20 controlli funzionali possono conseguire l'abilitazione secondo quanto stabilito nelle procedure ENAMA, anche attraverso la partecipazione ad una attività di

formazione/aggiornamento che comporti almeno 15 ore di effettiva frequenza seguita da valutazione finale, per la sola parte teorica.

Fino alla data del 14 dicembre 2011, i Centri Prova già operanti possono seguire la precedente metodologia definita nell'ambito del Programma interregionale, Misura 4, e approvata dall'apposito Comitato il 22 maggio 1997, oppure applicare la metodologia di riferimento di cui al punto 1.

3.3 Rilascio dell'autorizzazione

La Regione provvederà ad istruire le domande e rilasciare l'autorizzazione entro 90 giorni dal ricevimento.

Per la valutazione della conformità delle attrezzature disponibili, del possesso dei requisiti previsti, della capacità dei Centri Prova ad operare secondo la metodologia di riferimento la regione potrà avvalersi della consulenza di esperti qualificati.

Il responsabile della struttura competente rilascia, con proprio atto, in funzione dell'esito dell'istruttoria, l'autorizzazione ad effettuare il controllo funzionale e la taratura sulle diverse tipologie di irroratrici previste, provvedendo ad inserire il Centro Prova nell'elenco regionale, pubblicato su apposito sito web, e a trasmettere l'informazione all'ENAMA o altro Ente o Istituto individuato dal Ministero competente ai fini dell'aggiornamento dell'elenco nazionale.

Qualora si verificano variazioni inerenti attrezzatura e personale il Centro Prova dovrà preventivamente comunicarle alla Regione che provvederà ad eventuali adeguamenti dell'autorizzazione rilasciata.

3.4 Mutuo riconoscimento dei Centri Prova autorizzati da altre Regioni

I Centri Prova autorizzati da altre regioni o dalle province autonome possono effettuare il servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature, a favore di utenti del Veneto, alle stesse condizioni previste per i Centri autorizzati dal Veneto. A partire dal 14 dicembre 2011 dovranno operare secondo la metodologia ENAMA, che diventa il riferimento anche relativamente ai criteri per ottenere il mutuo riconoscimento.

Al fine di permettere la possibilità dei controlli da parte della struttura competente, e a garanzia degli utenti che accedono al servizio, il responsabile del Centro Prova dovrà presentare una richiesta iniziale di riconoscimento alla regione, fornendo le informazioni richieste, impegnandosi a rispettare quanto stabilito per i Centri Prova autorizzati dalla Regione del Veneto. Nella lettera di riconoscimento, la struttura competente potrà, come prescrizione, richiedere la preventiva comunicazione delle date e dei luoghi presso i quali il Centro Prova andrà ad operare.

In mancanza delle condizioni prescritte, la struttura competente può non concedere o revocare il riconoscimento e, se del caso, provvederà a fare le opportune segnalazioni alla Regione che ha autorizzato il Centro Prova.

4 Controllo dei Centri Prova, sospensione o revoca autorizzazione

La Regione, anche avvalendosi della consulenza di esperti qualificati, eseguirà dei controlli periodici finalizzati a verificare il rispetto da parte dei Centri autorizzati delle presenti disposizioni e di quelle che verranno stabilite dalla struttura competente:

- rispetto della metodologia di riferimento;
- rispetto dei limiti di tolleranza stabiliti;
- corretto rilascio degli attestati di funzionalità e rispetto della modulistica approvata dalla Regione;
- adeguato stato di efficienza delle attrezzature di controllo e taratura;
- corretta archiviazione dei dati e della documentazione delle verifiche eseguite;
- rispetto dei tempi di trasmissione, agli Enti indicati, dei dati archiviati su supporto informatico.

La Regione dispone la sospensione dell'autorizzazione per un periodo di tre mesi, qualora si rilevino le seguenti inadempienze:

- mancato rispetto della metodologia di riferimento;

- non corretta compilazione e archiviazione della documentazione prevista;
- rifiuto o discriminazione nell'erogazione del servizio non motivato da precise ragioni tecniche od operative;
- inadeguato stato di efficienza delle attrezzature di controllo;
- mancato rispetto dei tempi di trasmissione alla Regione o ad altro Ente indicato dalla Regione stessa, dei dati relativi ai controlli effettuati.

La sospensione viene segnalata a fianco del nome del Centro Prova nell'elenco regionale.

Il Centro, al termine del periodo di sospensione, può riprendere l'attività, previa comunicazione alla Regione, comprendente la dichiarazione di impegno ad operare correttamente, con specifico riferimento all'inadempienza contestata.

Due sospensioni nell'arco temporale di tre anni o il rifiuto ad assoggettarsi al controllo comportano la revoca dell'autorizzazione.

La revoca comporta l'impossibilità per il Centro di operare per un periodo di due anni.

Trascorso questo periodo il Centro interessato a riprendere l'attività dovrà comunque ripresentare domanda di autorizzazione.

Il Centro Prova revocato viene segnalato nel sito dedicato e cancellato trascorso il periodo dei due anni, nel caso in cui non ottenga nuova autorizzazione.

4.1 Commissione per l'autorizzazione e la verifica dei Centri Prova

Il Dirigente dell'U. Per. per i Servizi Fitosanitari nomina i componenti della commissione che ha il compito di verificare il rispetto, da parte dei Centri Prova, dei requisiti e degli impegni stabiliti, ai fini dell'emissione dei provvedimenti di autorizzazione, sospensione e revoca.

La commissione è composta da un delegato del Dirigente e da un esperto nello specifico settore del controllo funzionale e taratura delle macchine irroratrici per prodotti fitosanitari.

5 Corsi di abilitazione

Per ottenere l'abilitazione a svolgere l'attività di controllo funzionale delle macchine irroratrici occorre aver seguito un corso di preparazione con valutazione finale, come previsto dalla metodologia ENAMA.

I corsi sono approvati dall'Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari, tenuto conto dei contenuti e della specifica preparazione del personale docente.

Per l'ammissione va presentata domanda a chi organizza il corso; al corso può accedere chiunque, purché in possesso del titolo di scuola dell'obbligo.

La commissione esaminatrice sarà composta da un tecnico della struttura competente e da almeno un docente che ha svolto il corso. L'Ente che ha organizzato il corso provvederà a rilasciare l'attestato.

All'atto della richiesta di autorizzazione di un Centro Prova, l'Ufficio competente potrà riconoscere valida l'abilitazione conseguita fuori regione, purché conforme alla metodologia ENAMA.

Per i tecnici in possesso di precedenti abilitazioni alla data di pubblicazione della presente deliberazione, vale quanto stabilito al punto 3.2.

5.1 Durata abilitazione dei tecnici

L'abilitazione del tecnico non ha scadenza a meno che non venga sospesa o revocata:

- a causa di accertate irregolarità dell'operato del tecnico;
- in seguito a ripetuta e ingiustificata assenza alle attività di aggiornamento sul tema previste dalla Regione.

Le sospensioni e la revoca si applicano nei casi indicati al punto 4, quando è ravvisabile la responsabilità del tecnico; inoltre si applica la sospensione di tre mesi nel caso di mancata partecipazione ai corsi di formazione, senza valida giustificazione.

Qualora il tecnico si renda direttamente responsabile di comprovato grave e volontario mancato rispetto della metodologia di controllo in vigore la Regione potrà stabilire la revoca immediata dell'abilitazione.

La revoca comporta l'impossibilità per il tecnico ad operare per due anni. Trascorso questo periodo il tecnico interessato a riprendere l'attività dovrà partecipare ad un corso di formazione e superare l'esame di abilitazione come previsto al punto 5.

6 Condizioni di accesso per gli utenti che richiedono il servizio ai Centri Prova

Per accedere al servizio, gli utenti, aziende agricole o altri utenti professionali, devono presentarsi presso le sedi dove si effettuano i controlli funzionali rispettando le seguenti condizioni:

- se possibile, e comunque nel caso in cui sia prevista anche la taratura, con la stessa trattrice normalmente impiegata negli interventi fitosanitari, con contagiri funzionante;
- con gli elementi di trasmissione del moto – cardano – montati, privi di deformazioni o difetti, e con i dispositivi di protezione a norma;
- con l'irroratrice ben pulita in tutte le sue componenti, all'esterno e all'interno;
- va verificato che l'acqua presente all'interno del serbatoio sia pulita e non presenti tracce di antiparassitario o residui di ossidazione;
- va verificato che il regolatore di pressione sia funzionante;
- va controllato che la griglia del ventilatore degli atomizzatori sia pulita e ben salda al serbatoio;
- per le barre irroratrici, è opportuno disporre di una serie di ugelli nuovi dello stesso tipo di quelli in uso, nel caso sia necessaria la sostituzione;
- se viene prevista anche la taratura, si deve disporre dei dati relativi alle principali coltivazioni, in particolare: specie, forme di allevamento, sestri d'impianto e volumi di distribuzione solitamente impiegati.

Sono fatte salve le altre specifiche disposizioni riportate nella metodologia Enama, finalizzate a garantire la sicurezza del tecnico che effettua il controllo; in caso di mancato rispetto delle condizioni sopra citate, gli addetti al controllo hanno la facoltà di rifiutare l'esecuzione del controllo funzionale e della taratura.

7 Controllo delle attrezzature e rilascio attestati

Al fine di attestare la rispondenza delle attrezzature ai parametri individuati nella metodologia di riferimento, gli utenti professionali dovranno sottoporle ai controlli funzionali presso i Centri Prova in possesso dell'autorizzazione.

I parametri rilevati dovranno essere riportati nei rapporti di prova o sugli appositi supporti informatici previsti dalla metodologia ENAMA

Una volta completato l'inserimento dei dati, se questi rientreranno nei limiti previsti dalla metodologia di riferimento, sarà possibile rilasciare l'attestato di funzionalità, dove saranno riportati gli elementi necessari per una sicura e univoca identificazione dell'irroratrice e del proprietario o utilizzatore.

Contestualmente all'attestato di funzionalità la struttura competente può prevedere il rilascio di una targhetta adesiva da applicare sulla macchina controllata.

A cadenza stabilita dalla Regione il Centro Prova dovrà trasmettere alla Regione o ad altro Ente, con le modalità indicate, i dati richiesti ai fini dell'aggiornamento della banca dati e/o dei fascicoli aziendali.

8 Condizioni di validità dell'attestato di controllo funzionale

A seguito del rilascio dell'attestazione, il titolare dell'attrezzatura è tenuto a conservarla per tutto il periodo di validità e ad esibirla in caso di controlli legati all'applicazione di normative che prevedono l'obbligo di controllo e taratura delle irroratrici.

Il titolare dell'attrezzatura, in caso di rilascio di attestazioni con prescrizioni, deve effettuare gli interventi prescritti entro 30 giorni dal rilascio dell'attestazione, e conservarne la relativa documentazione - fatture delle riparazioni o degli acquisti -; in caso di mancata ottemperanza entro i termini stabiliti, la validità dell'attestato decade.